

SITO D'INTERESSE NAZIONALE DI CASALE MONFERRATO

Verbale della Conferenza di Servizi decisoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 15.02.2016, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della Legge n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

Il giorno 15 febbraio 2016 alle ore 15:00, presso la sala Europa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Via Capitan Bavastro 174 - Roma, con collegamento in video conferenza con gli uffici della Regione Piemonte, si tiene la Conferenza di Servizi decisoria regolarmente convocata ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 241/90 e sue successive modifiche ed integrazioni, con nota prot. n. 1790/STA del 03-02-2016. Sono presenti:

- l'Ing. Laura D'Aprile, per il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- l'ing. Patrizia Rolli per il Ministero dello Sviluppo Economico;
- l'Ing. Stefano Rigatelli per la Regione Piemonte;

L'Ing. Laura D'Aprile rileva l'assenza del rappresentante del Ministero della Salute, regolarmente convocato con nota prot. n. 1790/STA del 03-02-2016, trasmessa a mezzo PEC del 04.02.2016 e regolarmente ricevuta, come risulta dal messaggio di conferma allegato al presente verbale sotto la lettera A) onde costituirne parte integrante e sostanziale.

L'Ing. Laura D'Aprile dichiara quindi la Conferenza di Servizi validamente costituita per deliberare sul seguente punto all'Ordine del giorno:

1. "Linee Guida per l'attivazione degli interventi di bonifica dall'amianto su fabbricati e aree di proprietà privata in caso di inerzia dei soggetti obbligati" trasmesse dal Comune di Casale Monferrato con nota prot. 28555 del 7/10/2015 (prot. MATTM 15650/STA del 05/10/2015)

2. Aggiornamento del registro censimento di cui al Progetto di Bonifica approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri delle attività Produttive e della Salute del 29/11/2004:

- **aggiornamento trasmesso dalla Regione Piemonte con nota prot. 6746 del 21/05/2014 (prot. MATTM n. 14042/TRI del 22/05/2014);**
- **aggiornamento trasmesso dal Comune di Casale Monferrato con nota prot. 35852 del 1/12/2015 (prot. MATTM 20133/STA del 10/12/2015).**

SITO D'INTERESSE NAZIONALE DI CASALE MONFERRATO

Verbale della Conferenza di Servizi decisoria convocata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 15.02.2016, ai sensi dell'art. 14 L. n. 241/90 e sue successive modificazioni e integrazioni.

1 *AR*
\$
DD

In apertura della Conferenza di Servizi l'Ing. D'Aprile ricorda che a seguito della Conferenza di Servizi decisoria del 19/12/2012 si sono tenute sul SIN di Casale Monferrato una Conferenza di Servizi istruttoria in data 22/05/2014 e una Conferenza di Servizi istruttoria in data odierna.

L'Ing. D'Aprile ricorda, poi, che i verbali delle Conferenze di Servizi istruttorie e decisorie relative ai Siti di Interesse Nazionale sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare all'indirizzo <http://www.bonifiche.minambiente.it/>.

La Conferenza di Servizi decisoria prende atto e fa proprie le valutazioni assunte dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 22/05/2014 e del 15/02/2016.

L'Ing. D'Aprile introduce la discussione sul documento di cui al **Punto 1** all'O.d.G.: **“Linee Guida per l'attivazione degli interventi di bonifica dall'amianto su fabbricati e aree di proprietà privata in caso di inerzia dei soggetti obbligati”** trasmesse dal Comune di Casale Monferrato con nota prot. 28555 del 7/10/2015 (prot. MATTM 15650/STA del 05/10/2015).

La Conferenza di Servizi istruttoria tenutasi in data odierna ha esaminato il documento di cui al presente punto all'O.d.G. predisposto e trasmesso dal Comune Casale Monferrato. Detto documento, approvato con D.G.C n.325 del 07/10/2015, si prefigge di disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato alla bonifica dei fabbricati di proprietà privata con coperture in cemento-amianto in elevato stato di degrado e di assicurare l'uniformità dell'azione degli Enti sull'intero SIN, al fine di dare piena operatività all'intervento introdotto con DM 18/02/2015 che dispone di un finanziamento complessivo di euro 9.730.000,00. Il Comune di Casale Monferrato con nota prot. 35098 del 23/11/2015 Prot MATTM 19566/STA del 02/12/2015 ha inoltre trasmesso una integrazione al documento in esame.

L'ing D'Aprile ricorda che nel corso della odierna Conferenza di Servizi istruttoria la Direzione Generale ha formulato alcune proposte di integrazione/revisione.

Con riferimento alla tipologia di interventi ed azioni finanziabili con risorse pubbliche si chiede al Comune di Casale Monferrato di fornire uno schema di dettaglio delle casistiche ricorrenti; tale schema sarà esaminato nell'ambito di un tavolo tecnico convocato dal MATTM entro 20 gg dall'acquisizione del documento.

Per quanto riguarda i contenuti tecnico-giuridici delle linee-guida:

- A pag. 5, penultimo paragrafo, si chiede di sostituire le prime due righe con : “Con sentenza 19 novembre 2014 – 23 febbraio 2015 n.7941, la Corte di Cassazione ha

dichiarato prescritti sin dal primo grado i reati di cui agli artt.434 e 437 c.p. contestati a di Stephan Schmidheiny. Pertanto, pur essendo questi il soggetto responsabile dell'inquinamento, questi non risulta tenuto a rifondere alle parti civili costituite, ivi compreso il Comune di Casale Monferrato e gli altri Comuni territorialmente interessati, i risarcimenti precedentemente riconosciuti dal Tribunale e della Corte di Appello di Torino". Poi si prosegue col testo esistente da "l'Amministrazione comunale..."

- A pag.7 al primo paragrafo, riformulare citando l'art.242, perché l'obbligo di bonifica non scatta col superamento delle CSC. Pertanto, è necessario scrivere, dopo "soggetto competente": "ad individuare, anche nei Siti di interesse nazionale, i soggetti responsabili degli eventi di superamento delle CSC nonché a diffidare, con ordinanza motivata, i predetti soggetti, a provvedere ai sensi del Titolo V della Parte Quarta del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 come modificato";

- A pag. 10, dopo art.50, inserire anche "art.54" TUEL. Si tratta di due strumenti diversi, che spesso vengono confusi, in cui nel primo caso il Sindaco opera come organo apicale dell'Amministrazione comunale, nel secondo come ufficiale di governo. E' vero che i rischi sanitari costituiscono una fattispecie che abilita i Sindaci ad emettere ordinanze ai sensi dell'art.50, ma possono esserci situazioni in cui è meglio ricorrere allo strumento, di cui all'art.54, che conferisce poteri più ampi al Sindaco. La giurisprudenza è infatti molto restrittiva sull'art.50, per cui è bene avere a disposizione entrambi gli strumenti, al fine di scongiurare ricorsi con intenti defatigatori.

- A Pag. 11, togliere il riferimento (metà pagina circa) al principio "chi inquina paga". Tale richiesta si giustifica con i contenuti della sentenza della Corte di Giustizia (sentenza 4 marzo 2015, causa C-534/13) e con il fatto che l'aria non è tra le matrici di cui all'art.3 della Direttiva 04/35/Ce e/o all'art.300 comma 2 TUA;

- A pag. 12, primo paragrafo, allo scopo di chiarire che la posizione della curatela in questo procedimento speciale è diversa rispetto a quella che va ad assumere nei procedimenti di bonifica, dopo "patrimonio del fallito", inserire:

Come significato dalla più consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, la presenza e soprattutto il pericolo di diffusione di materiali contenenti amianto in un edificio comporta, per sua stessa natura, la necessità d'interventi urgenti a tutela della salute, in maniera molto più incisiva rispetto a un semplice abbandono di rifiuti o all'inquinamento ambientale.

3
\$ AR
Lor

Va osservato, sul punto, che la disciplina speciale che regola la materia contiene principi in parte diversi da quelli applicabili al settore dei rifiuti e, in generale, all'inquinamento ambientale da cui esitano i noti obblighi di bonifica di cui agli artt. 239 ss. D.lgs. 3 aprile 2006 n.152 come modificato.

Questa normativa, per essere anch'essa di derivazione comunitaria (vedasi, ad esempio, la Direttiva 87/217/CEE), ha la medesima dignità di quella sulla quale si è formata la giurisprudenza sul principio "chi inquina paga", più volte richiamato nelle Linee Guida di cui in oggetto.

In effetti, dalla legge n. 257/1992 e dal D.M. 6/9/1994 (Regolamento attuativo degli artt. 6, comma 3, e 12, comma 2, della legge) emerge in primo luogo la circostanza per cui l'amianto non è di per sé qualificabile come un rifiuto, visto che la normativa in commento non ha dichiarato "fuorilegge" sempre e comunque l'eternit.

Tanto è vero che all'allegato 2 "Valutazione del rischio" al D.M. 6/9/1994 si legge espressamente che "La presenza di materiali contenenti amianto in un edificio non comporta di per sé un pericolo per la salute degli occupanti. Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto...".

Questo individua una prima significativa differenza rispetto alla materia dei rifiuti e dell'inquinamento ambientale, perché è evidente che nel caso dell'abbandono dei rifiuti o dell'inquinamento ambientale è possibile - anche se a volte molto difficoltoso - accertare chi sia stato il soggetto responsabile dell'inquinamento o, in negativo, se l'attuale proprietario del terreno inquinato o adibito a discarica abusiva sia o meno identificabile come responsabile della condotta illecita.

Nel caso dell'amianto, di contro, questo diviene pericoloso per la salute pubblica solo a certe condizioni, il che implica una continua evoluzione della situazione e quindi anche il passaggio delle responsabilità fra cedente e cessionario dei beni immobili in cui sia presente l'amianto.

Sempre l'Allegato 2 al D.M. 6/9/1994 stabilisce infatti che:

- "in presenza di materiali integri e non suscettibili di danneggiamento" ...non è necessario un intervento di bonifica. Occorre, invece, un controllo periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di manutenzione e pulizia dello stabile, al fine di assicurare che le attività quotidiane dell'edificio siano condotte in modo da minimizzare il rilascio di fibre di amianto...;

4
\$
AC
202

- in presenza, di contro, di materiali integri ma suscettibili di danneggiamento " ...in primo luogo, devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento e quindi attuare un programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni riportate nel capitolo 4. Se non è possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine... ".

Ne deriva che, mentre nel caso di inquinamento del suolo e/o delle falde prodotto da complessi industriali in seguito dismessi o ceduti ad altri imprenditori e riconvertiti oppure entrati a far parte di procedure concorsuali è applicabile il principio "chi inquina paga" - a condizione, ovviamente, che si dimostri che l'inquinamento è stato provocato dal precedente gestore dell'impianto - , lasciando per gli effetti indenni da qualunque obbligo di bonifica il curatore e/o il commissario liquidatore (cfr. tra le tante, Cons. St. 3274/14) , nel caso dell'amianto si configura una situazione opposta, in quanto la continua sorveglianza imposta dalla legge e il fatto che l'amianto divenga pericoloso per l'ambiente e la salute solo a certe condizioni consentono di scindere le responsabilità e obbligano passivamente il soggetto che detiene il bene nel momento in cui si verificano le condizioni per l'applicazione della normativa speciale.

Inoltre, mentre nel caso dell'inquinamento da attività industriale è facilmente dimostrabile da parte della curatela fallimentare la propria estraneità alla condotta illecita - visto che di solito la curatela "gestisce" impianti già dismessi o inattivi da tempo - nel caso dell'amianto l'attività che si richiede al detentore attuale del bene è di mera sorveglianza ed è quindi attività che si può esigere anche da colui che risulti possessore nel momento in cui vengono rilevate le problematiche di cui alla L. n. 257/1992 e relativo regolamento attuativo.

Infatti, la sorveglianza sui manufatti in amianto (tettoie, coperture, etc.) o contenenti amianto (tubature, etc.) va svolta di continuo, non potendosi mai escludere del tutto che nel corso del tempo i fenomeni atmosferici e naturali, rendano pericolosi per la salute pubblica manufatti che fino a quel momento potevano definirsi sicuri ai sensi della L. n. 257/1992.

Per cui, nella specie, non risulta decisivo il richiamo alle massime giurisprudenziali secondo cui la curatela non subentra negli obblighi più strettamente correlati alla responsabilità dell'imprenditore fallito, e ciò in quanto nella specie si è in presenza di un obbligo proprio del detentore attuale del bene.

D'altra parte la comprensibile esigenza del curatore fallimentare di preservare al massimo le ragioni dei creditori ammessi alla procedura va contemperata, come confermato dalla più consolidata giurisprudenza formatasi sul punto, con interessi pubblici di rango superiore tra cui si annovera, in primis, la tutela della salute umana (cfr. tra le altre, TAR Marche n. 467 del 2015);

- A pag. 33, all'art.9 della Bozza di Accordo, togliere "amichevole" e, dopo demandate, inserire: "sono demandate, a seconda della giurisdizione, alla competenza territoriale del TAR Piemonte ovvero del Tribunale di Torino".

L'ing D'Aprile ricorda infine che la odierna Conferenza di Servizi istruttoria , dopo ampia e articolata discussione, fatto salvo quanto sopra riportato in merito alle tipologie di interventi finanziabili con risorse pubbliche, ha valutato positivamente le "Linee Guida per l'attivazione degli interventi di bonifica dall'amianto su fabbricati e aree di proprietà privata in caso di inerzia dei soggetti obbligati" con le sopracitate integrazioni/osservazioni emerse nel corso della medesima Conferenza. A tal proposito ha richiesto al Comune di Casale di trasmettere una versione aggiornata del documento per la sua definitiva condivisione.

Dopo ampia e approfondita discussione, l'odierna Conferenza di Servizi decisoria delibera, fatto salvo quanto sopra riportato in merito alle tipologie di interventi finanziabili con risorse pubbliche, di valutare positivamente le "Linee Guida per l'attivazione degli interventi di bonifica dall'amianto su fabbricati e aree di proprietà privata in caso di inerzia dei soggetti obbligati" con le sopracitate integrazioni/osservazioni emerse nel corso della medesima Conferenza. A tal proposito richiede al Comune di Casale di trasmettere una versione aggiornata del documento per la sua definitiva condivisione.

L'Ing. D'Aprile introduce la discussione sul documento di cui al Punto 2 all'O.d.G.:
"Aggiornamento del registro censimento di cui al Progetto di Bonifica approvato con Decreto del Ministro dell'Ambiente di concerto con i Ministri delle attività Produttive e della Salute del 29/11/2004:

- **aggiornamento trasmesso dalla Regione Piemonte con nota prot. 6746 del 21/05/2014 (prot. MATTM n. 14042/TRI del 22/05/2014);**

- **aggiornamento trasmesso dal Comune di Casale Monferrato con nota prot. 35852 del 1/12/2015 (prot. MATTM 20133/STA del 10/12/2015).**

L'ing. D'Aprile ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria del 22/05/2014 ha preso atto favorevolmente dell'Aggiornamento censimento 2012 – siti con presenza di polverino e/o battuto” e “Aggiornamento censimento 2013 – siti con presenza di polverino e/o battuto” predisposti da Arpa e trasmessi dalla Regione Piemonte con nota prot. 6746 del 21/05/2014 (prot. MATTM n. 14042 del 22/05/2014).

Ricorda inoltre che il Comune di Casale Monferrato ha trasmesso con nota prot. 35852 del 1/12/2015 (prot. MATTM 20133/STA del 10/12/2015) gli elenchi di ulteriori siti con presenza di amianto nelle coperture/manufatti non sottoposte all'esame delle Conferenze di Servizi.

Ricorda infine che l'odierna Conferenza di Servizi istruttoria ha preso atto dell'aggiornamento del censimento trasmesso dal Comune di Casale Monferrato con nota prot. 35852 del 1/12/2015 (prot. MATTM 20133/STA del 10/12/2015) e di quello consegnato nel corso della medesima Conferenza da parte della Regione Piemonte (nota prot 5036 del 15/02/2016) relativamente ai siti con presenza di polverino di (anni 2014 e 2015) predisposto da ARPA.

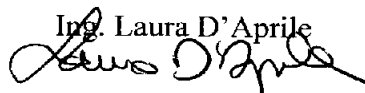
La Conferenza di Servizi decisoria, dopo ampia discussione, prende atto dell'aggiornamento del censimento trasmesso:

- **dalla Regione Piemonte con nota prot. 6746 del 21/05/2014 (prot. MATTM n. 14042/TRI del 22/05/2014);**
- **dal Comune di Casale Monferrato con nota prot. 35852 del 1/12/2015 (prot. MATTM 20133/STA del 10/12/2015);**
- **dalla Regione Piemonte (nota prot 5036 del 15/02/2016).**


Null'altro essendovi da aggiungere la Conferenza si chiude alle ore 16.00

MINISTERO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Ing. Laura D'Aprile


MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ing. Patrizia Rolli


REGIONE PIEMONTE

Ing. Stefano Rigatelli


Allegato A Ricevuta trasmissione via PEC del 04.02.2016 nota prot. n. 1790/STA del 03-02-2016.